



Camera di Commercio  
Avellino

C.C.I.A.A. di Avellino

USCITA - 08/07/2013 13:00 - 0012877 - 22.3



30326590

Ai Sigg. Curatori fallimentari,

Ai Commissari e Liquidatori Giudiziali nei concordati preventivi,

Ai Commissari Straordinari nelle amministrazioni straordinarie

Ai Commissari Liquidatori nelle liquidazioni coatte amministrative

E.p.c.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

info@ordineavvocati.av.it

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino

ordineforenseariano@libero.it

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Angelo dei Lombardi

ordineavvocatisal@tiscali.it

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino,

Ariano Irpino e di S. Angelo dei Lombardi

info@odcec.av.it

Al Presidente del Tribunale di Avellino

tribunale.avellino@giustizia.it

Al Presidente del Tribunale di Ariano Irpino

tribunale.arianoirpino@giustizia.it

Al Presidente del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi

tribunale.santangelodeilombardi@giustizia.it

Ai Dirigenti di Cancelleria delle Sezioni Fallimentari Tribunali di Avellino, Ariano Irpino e

Sant'Angelo dei Lombardi

**OGGETTO: Procedure concorsuali – obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC - modalità di comunicazione della PEC al Registro delle Imprese da parte dei professionisti incaricati a norma di legge**

Camera di commercio  
Industria Artigianato Agricoltura Avellino  
Piazza Marco C. 81100 Avellino  
Tel. +39 0825 30441 - fax +39 0825 30442  
Cassa di Credito di Avellino e S. Angelo dei Lombardi  
C.C.I.A.A. - P. I. 03026590



Come noto, con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, è stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: *"il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, **entro dieci giorni dalla nomina**, comunicano al Registro delle Imprese, **ai fini dell'iscrizione**, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata"*.

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite dagli organi in indirizzo per l'applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, in questa sede si intendono fornire chiarimenti in merito alle corrette **modalità operative di iscrizione della PEC al Registro delle Imprese**.

A tal proposito, si precisa che l'adempimento di comunicazione della PEC da parte del professionista incaricato a norma di legge, dovrà essere effettuato, **non mediante una semplice comunicazione scritta, bensì in modalità telematica con firma digitale**, mediante la procedura "Comunica", compilando:

- 1) il modello intercalare P del curatore, con l'inserimento dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- 2) il riquadro NOTE con l'indicazione della data di accettazione dell'incarico.

La pratica è esente da bollo, ma è soggetta al versamento di **euro 10,00 per diritti di segreteria**.

Con l'occasione, si chiarisce che **anche per le procedure già in essere alla data di entrata in vigore della normativa**, le SS.LL. devono comunicare al Registro delle Imprese, quanto prima, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle istruzioni sopra riportate.

Nell'invitare le SS.LL. ad ottemperare alla normativa secondo le modalità predette, si precisa che il nuovo adempimento **non sostituisce ma si aggiunge** all'obbligo previsto dall'art. 29, comma 6



del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010. in base al quale il curatore fallimentare deve comunicare, entro 15 giorni dall'accettazione della carica e tramite "Comunicazione Unica", tutti i dati identificativi del fallimento, ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. In tal caso, il curatore fallimentare potrà ottemperare all'obbligo della comunicazione della sua PEC mediante un unico adempimento, ovviamente rispettando il termine più breve dei 10 giorni dalla nomina del curatore stesso, con un'unica comunicazione contenente tutti i dati richiesti.

In ragione della molteplicità delle procedure concorsuali nelle quali l'ente è a vario titolo interessato e considerata la mole di richieste pervenute a questa Camera circa la comunicazione della propria PEC (in qualità di ente creditore per le insinuazioni al passivo), l'esponente ribadisce di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alle procedure concorsuali al proprio indirizzo di posta elettronica certificata [cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.avellino@av.legalmail.camcom.it), peraltro, già pubblicato sul proprio sito Internet <http://www.av.camcom.gov.it/> ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, e consultabile anche alla pagina "**Indice delle Pubbliche Amministrazioni**". Pertanto, non si darà ulteriore seguito alle richieste di comunicazione della propria PEC, ritenendo adempiuto qualsiasi obbligo pubblicitario con la pubblicazione del relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata secondo le modalità sopra descritte.

Nell'ambito della più ampia collaborazione, si richiede a codesti spett. li Ordini/Uffici di voler dare la massima diffusione alla presente nota e si invitano i Sigg.ri Professionisti incaricati nelle procedure di attivarsi per espletare correttamente e con la massima sollecitudine gli adempimenti previsti, sempre nell'ottica dell'economicità, del buon andamento e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i migliori saluti

Il Segretario Generale  
Conservatore del Registro Imprese

Dott. Luca Perozzi